

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 87/2012.

LA CORTE DEI CONTI
IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 5 ottobre 2012;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto legislativo n. 509 del 30 giugno 1994, con il quale l'ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati (E.P.P.I.) è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visti i conti consuntivi del suddetto ente, relativi agli esercizi 2008, 2009 e 2010, nonché le annesse relazioni del Presidente, del Consiglio di indirizzo generale e del Collegio sindacale trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore, consigliere Antonio Galeota e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'ente per gli esercizi 2008, 2009 e 2010;

ritenuto che dall'esame della gestione e della documentazione relativa agli esercizi 2008, 2009 e 2010 ha evidenziato:

1) le risultanze contabili dell'EPPI mostrano, nel triennio considerato, un sostanziale equilibrio finanziario, economico e patrimoniale;

2) il conto economico esprime nel 2008 un disavanzo pari a euro 5.895.225, determinato da un aumento dei costi del 26,52 per cento; nel 2009 un avanzo pari a euro 13.871.922 e nel 2010 un avanzo pari a euro 13.711.242;

3) lo stato patrimoniale espone un incremento nel triennio (rispettivamente del 9 per cento, 12 per cento e 9 per cento) del patrimonio netto;

4) il rapporto fra fondi pensioni dell'ente e pensioni erogate è stato pari a 15,2 nel 2008, 14,4 nel 2009 e 13,6 nel 2010;

5) dalla esiguità dei tassi di sostituzione deriva la necessità di un adeguamento progressivo delle aliquote contributive;

6) l'esigenza di porre in essere ogni precauzione negli investimenti, stante il contesto finanziario internazionale ed interno particolarmente precario;

7) l'esigenza di una maggiore oculatezza in ordine ai costi (in aumento nel triennio considerato) per incarichi e prestazioni, posto che essi risultano coniugati con una contemporanea e contestuale dinamica incrementale dei costi del personale;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi — corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione — della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958 — con le considerazioni di cui in parte motiva — alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi 2008, 2009 e 2010 — corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione — dell'Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati (E.P.P.I.), l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

ESTENSORE
Antonio Galeota

PRESIDENTE
Raffaele Squitieri

Depositata in Segreteria il 18 ottobre 2012.

IL DIRIGENTE
(dott.ssa Luciana Troccoli)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA
GESTIONE FINANZIARIA DELL'ENTE DI PREVIDENZA DEI PERITI
INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI (E.P.P.I.)
RELATIVA AGLI ESERCIZI 2008, 2009 E 2010.

S O M M A R I O

1. Premessa	<i>Pag.</i> 13
2. Profili generali	» 14
3. Organizzazione	» 19
3.1. Gli organi	» 19
3.2. Compensi degli organi	» 19
4. Il personale	» 21
4.1. Compensi professionali e di lavoro autonomo	» 23
5. Gli iscritti	» 26
6. La contribuzione	» 27
7. Le prestazioni istituzionali e la dinamica della spesa .	» 29
8. La gestione immobiliare	» 31
9. Il bilancio	» 33
10. Attività finanziarie	» 34
11. Il conto economico	» 38
12. La situazione patrimoniale	» 42
13. Il bilancio tecnico	» 44
14. Considerazioni conclusive	» 48

PAGINA BIANCA

1. Premessa

Con la presente relazione la Corte riferisce sul risultato del controllo eseguito, ai sensi dell'art. 7 della legge 21 marzo 1958, 259 e dell'art. 3, c. 5, del D.Lvo 30 giugno 1994, n. 509, applicabile per il rinvio dinamico fattone dall'art. 6, c. 7, del D.Lvo 103/1996 in ordine alla gestione, relativa agli esercizi 2008, 2009 e 2010, dell'E.P.I. (Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati) e sulle vicende di maggior rilievo intervenute sino alla data corrente.

La precedente relazione, riferita all'esercizio 2007 è stata deliberata da questa Sezione con determinazione n. 27 del 24 aprile 2009 depositata il 28 maggio 2009¹.

¹ V. Atti parlamentari, XVI Legislatura, Doc. XV n. 99.

2. Profili generali

L'Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati (E.P.P.I.), è stato istituito, come fondazione di diritto privato, ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 in attuazione della delega conferita dall'art. 2, c. 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e del decreto legislativo 509/94 ed è regolato dalla normativa suddetta, nonché, per quanto ivi non previsto, dalle disposizioni del codice civile in tema di fondazioni, se e in quanto compatibili.

La Fondazione si è costituita il 15 settembre 1997.

L'Ente non ha fini di lucro e non usufruisce, in atto, di finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici di carattere finanziario, in conformità con quanto disposto dal D.Lvo 30 giugno 1994, n. 509.

Sono obbligatoriamente iscritti all'Ente, con le modalità di iscrizione previste nel regolamento dell'Ente stesso, tutti coloro che, iscritti agli Albi Professionali dei Collegi Provinciali dei periti industriali, esercitino un'attività autonoma di libera professione (svolta sia in forma singola che associata o anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa), ancorché questa sia esercitata contemporaneamente ad attività di lavoro dipendente.

L'Ente riconosce in favore dei periti industriali l'erogazione di trattamenti previdenziali determinati con il metodo contributivo, ossia applicando coefficienti di conversione rapportati al montante contributivo maturato, ottenuto attraverso la rivalutazione dei contributi versati tempo per tempo, nel regime dell'interesse composto, in base ad un tasso pari alla media quinquennale del PIL.

I trattamenti previsti sono:

- *Pensione di vecchiaia*: al raggiungimento almeno del 65° anno di età, a condizione che risultino versati e accreditati in favore dell'assicurato almeno cinque anni di contribuzione effettiva; al raggiungimento almeno del 57° anno di età o con 40 anni di anzianità contributiva, a condizione che l'importo della pensione risulti superiore a 1,2 volte rispetto all'importo dell'assegno sociale (€ 409,05 nel 2009) e che sia stato abbandonato l'esercizio della libera professione;
- *Pensione di inabilità*: spetta all'iscritto divenuto permanentemente e totalmente inabile ad esercitare l'attività di perito industriale che abbia effettivamente cessato l'attività professionale e che abbia versato almeno cinque annualità di contribuzione, di cui almeno tre nell'ultimo quinquennio. Specificamente, per gli

iscritti di età inferiore ai 57 anni, inabili e invalidi, si utilizza il coefficiente di trasformazione definito per calcolare la pensione di iscritto di 57 anni.

- *Pensione di invalidità*: spetta all'iscritto la cui capacità all'esercizio della professione sia ridotta in modo continuativo a meno di un terzo per infermità o difetto fisico o mentale e che abbia versato almeno cinque annualità di contribuzione, di cui almeno tre nell'ultimo quinquennio;
- *Pensione ai superstiti*: la reversibilità spetta ai familiari superstiti del perito industriale pensionato al momento del decesso; la prestazione indiretta spetta ai familiari superstiti del perito industriale attivo, che al momento del decesso abbia versato almeno cinque annualità contributive di cui almeno tre nell'ultimo quinquennio.

L'Ente prevede l'erogazione di prestazioni assistenziali come indennità di maternità o di paternità, indennità in caso di necessità, prestiti o mutui agevolati agli iscritti.

E' prevista la seguente tipologia di contributi:

- *Il contributo soggettivo obbligatorio* annuo a carico di ogni iscritto all'Ente è pari al 10% del reddito professionale netto da lavoro autonomo. Per gli iscritti all'Ente che lo richiedano è consentita la contribuzione aggiuntiva soggettiva in misura del 2%-4%-6%-8%. E' in ogni caso dovuto un contributo minimo di € 849,33 (soglia stabilita per l'anno 2010) qualora il reddito sia inferiore agli 8.493,30 euro o sia addirittura nullo. Il contributo versato non può comunque essere superiore al massimale di € 9.214,70.

L'iscritto che non abbia compiuto 28 anni ha la facoltà di versare un contributo minimo ridotto del 50% a condizione che non compia 30 anni nel secondo anno di contribuzione.

- *Il contributo integrativo*, che è dovuto da ogni iscritto nella misura del 2% su tutti i corrispettivi che concorrono a formare il reddito imponibile dell'attività autonoma di libera professione ed è a carico del committente. Il contributo integrativo minimo è stato stabilito, per il 2010, pari a € 118,90 nel caso in cui il volume d'affari sia inferiore a € 5.945,50.
- *Il contributo per indennità di maternità*, nel 2010, pari a € 8,50.

Gli iscritti che hanno compiuto 65 anni e svolgono ancora attività professionale hanno facoltà di continuare a versare il contributo soggettivo fino a 75 anni, fermo restando anche l'obbligo di versamento del contributo integrativo e del contributo di maternità.

Gli istituti del *riscatto* e della *prosecuzione volontaria della contribuzione* costituiscono una opportunità per gli iscritti che, integrando il montante contributivo individuale, possono migliorare la prestazione pensionistica futura.

L'Ente, inoltre, concorre alla realizzazione di forme pensionistiche complementari, può provvedere a quelle facoltative nei limiti delle disponibilità di bilancio e può, altresì, porre in essere trattamenti volontari di previdenza e di assistenza sanitaria integrativi, mediante specifiche gestioni autonome, nei limiti di legge, utilizzando fondi speciali costituiti con apposita contribuzione.

Nel corso del 2004 l'Ente – avvalendosi dell'autonomia riconosciuta dalla legge in sede statutaria e regolamentare – ha provveduto a integrare e modificare il regolamento previdenziale, adattandolo alle esigenze degli iscritti, regolamento, poi, rivisto da ultimo con la delibera del Consiglio di Indirizzo Generale del 9 novembre 2011, approvata dai ministeri vigilanti il 7 giugno 2012.

Sulla disciplina della contribuzione è successivamente intervenuto lo statuto che è stato ulteriormente modificato con delibera n. 36 del 20 aprile 2011 approvata dai ministeri vigilanti il 2 febbraio 2012.

Anche il regolamento per l'attuazione della facoltà di riscatto dei periodi contributivi previdenziali è stato modificato con delibera del Consiglio di Indirizzo Generale del 17 maggio 2007, mentre nessuna modifica è stata apportata a quello relativo alla contribuzione volontaria.

Inoltre, nelle delibere n. 56 del 16 dicembre 2011 e 57 del 13 gennaio 2012, approvata dai Ministeri vigilanti il 5 aprile 2012, è stato modificato il regolamento dei benefici assistenziali, che prevede l'erogazione di prestiti e mutui nonché la corresponsione di sussidi a fondo perduto per il disagio economico a seguito di maternità, malattia, infortunio calamità naturali e/o decesso.

E' stato modificato anche il regolamento elettorale con delibere n. 73 del 7 maggio 2009 e 78 dell'11 giugno 2009 approvate dai Ministeri vigilanti il 9 novembre 2010.

All'Ente, assoggettato alle norme per il controllo della spesa pubblica in quanto incluso nell'elenco predisposto dall'ISTAT contenente le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato dello Stato², si applicano

² In materia è intervenuto, favorevolmente per l'Ente (nel senso della non inclusione dello stesso all'interno dell'elenco ISTAT di cui al testo), il TAR Lazio, Sez. III quater con la sentenza n. 224 dell'11 gennaio 2012, impugnata innanzi al Consiglio di Stato che, con ordinanza del 26 marzo 2012, ha sospeso l'esecutività della sentenza in attesa della decisione nel merito che sarà discussa nella udienza pubblica del 30 ottobre 2012. Giova altresì segnalare che sul punto è successivamente intervenuto il legislatore con il comma 7 dell'articolo 5 del dl 16/2012, convertito nella legge 44/2012 il quale testualmente afferma che " ai fini della applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica, per amministrazioni pubbliche si intendono, per l'anno 2011, gli enti e i soggetti indicati a fini statistici